



Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

D.L. 44/2021 / A.C. 3113

Dossier n° 107 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

19 maggio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3113
D.L.	44/2021
Titolo:	Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	21
testo originario:	12
testo approvato dal Senato:	21
Date:	
emanazione:	1 aprile 2021
pubblicazione in G.U.:	1 aprile 2021
approvazione del Senato:	13 maggio 2021
presentazione:	1 aprile 2021
assegnazione:	6 aprile 2021
scadenza:	31 maggio 2021
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; in origine constava di 12 articoli e 53 commi, dopo la lettura presso il Senato consta di **21 articoli e 85 commi**. È suddiviso in **3 Capi**.

Il Capo I (MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2) comprende gli **articoli da 1 a 5**.

L'**articolo 1** estende a tutto il mese di aprile 2021 l'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, adottate con il DPCM del 2 marzo 2021. Il **comma 2** dispone il 'passaggio' - quanto alle misure di contenimento da applicare - delle zone che fossero in 'giallo', a zone in 'arancione', per il mese di aprile. Si conferma l'applicazione per il mese di aprile di vigenti disposizioni, legittimanti l'adozione (in via temporanea) di ordinanze d'urgenza del Ministro della salute nonché di misure ulteriormente restrittive da parte delle regioni, derogatorie rispetto a quelle dettate dalla fonte normativa statale - o di contro ampliative, in tal caso però previa intesa col Ministro della salute (**comma 3**). Nonché si prevede l'applicazione in ogni caso delle misure di zona rossa nelle regioni e province autonome nelle quali venga accertata una incidenza settimanale cumulativa dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti (**comma 4**) - o all'interno della regione e della provincia autonoma, nelle province in cui si rilevino quella medesima incidenza settimanale o nelle aree in cui si riscontrino condizioni di particolare grave diffusività o morbilità del virus (**comma 5**). Il **comma 6** prescrive limitazioni - per il periodo 7-30 aprile 2021 - per gli **spostamenti verso le abitazioni**, nelle regioni e province autonome in **zona arancione**. Il **comma 7** disciplina le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio recate dall'**articolo 1**, prevedendo che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla legge n. 35 del 2020). Con **modifica approvata dal Senato** si specifica che la norma si applichi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del [decreto legge 16 maggio 2020, n. 33](#) (convertito dalla legge n. 74 del 2020).

L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, ripristina l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19, a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e *hospice*.

L'articolo 2 reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo **dal 7 al 30 aprile 2021**. In particolare, si stabilisce la ripresa delle attività in **presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado** su tutto il territorio nazionale – **zone rosse** comprese –, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. Per le **zone gialle e arancioni** si conferma l'attività didattica in **presenza** anche per gli studenti del **secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado**. Si conferma, altresì, che nella **scuola secondaria di secondo grado** l'attività didattica in presenza deve essere garantita ad **almeno il 50% e fino a un massimo del 75%** degli studenti.

L'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali).

L'articolo 3-bis - inserito dal Senato - reca una disciplina transitoria, che **limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima.** In base al **comma 1 del presente articolo**, i summenzionati delitti sono punibili solo nei casi di colpa grave; il **comma 2** individua alcuni parametri ai fini della valutazione del grado della colpa.

L'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla **vaccinazione contro il COVID-19**, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, **l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario** che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i casi di esclusione dall'obbligo sono definiti dal **comma 2** (con gli effetti previsti dai **commi 10 e 11**). Fatti salvi tali casi, l'inadempimento - al termine delle procedure di cui ai **commi da 3 a 5** - dell'obbligo in esame determina, per il periodo temporale suddetto, la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19 (**commi da 6 a 9**); alla sospensione consegue l'assegnazione ad altre mansioni, anche inferiori, con il riconoscimento della remunerazione ad esse corrispondenti, ovvero, in caso di impossibilità di tale assegnazione, la sospensione dell'attività lavorativa e della relativa remunerazione.

L'articolo 5 estende la disciplina relativa alla **manifestazione del consenso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2**, prevista **per i pazienti in condizioni di incapacità naturale ricoverati in strutture sanitarie assistite**, anche alle **persone incapaci non ricoverate**. Nei confronti di questi ultimi soggetti assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza dell'interessato o un suo delegato.

Il Capo II (DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI) comprende gli **articoli da 6 a 9**.

L'articolo 6, comma 1, lettere da a) a g), è volto a prorogare, **dal 30 aprile al 31 luglio 2021**, l'efficacia delle disposizioni speciali contenute nel decreto-legge n. 137 del 2020, che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Il **comma 3** apporta alcune modifiche al **codice di giustizia contabile** (di cui all'allegato 1 al [decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](#)) concernenti i termini per la proposizione dell'appello e la disciplina del deposito degli atti di impugnazione.

L'articolo 7, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, consente al **Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti** di disporre un ulteriore **differimento della data delle elezioni**, da svolgersi comunque entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto-legge in conversione (e quindi entro il 28 settembre 2021).

L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, consente il **voto per corrispondenza** per le elezioni dei componenti del **Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato**.

L'articolo 8 al comma 1 proroga un termine nell'ambito della disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità; il termine viene prorogato dal 31 marzo 2021 al 31 luglio 2021 (31 maggio 2021 nel testo originario, così modificato dal Senato). Il comma 2 consente la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; il termine in oggetto viene prorogato dal 31 marzo 2021 al 31 luglio 2021 (31 maggio 2021 nel testo originario, così modificato dal Senato). Il successivo comma 2-bis - inserito dal Senato - ammette in ogni caso, per i lavoratori in esame impegnati in attività di pubblica utilità, la possibilità di assunzione - anche da parte di un'altra pubblica amministrazione - in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, purché l'assunzione sia operata nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le Regioni. Il comma 4 consente a tutti gli enti del Terzo settore di disporre al pari degli altri enti del libro primo del codice civile, per l'anno 2021, di un arco temporale più ampio, nonché di una disciplina semplificata per il ricorso a modalità telematiche, in relazione allo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci.

L'articolo 9 differisce, per il solo anno 2021, (dal 30 aprile) al 15 giugno il termine limite previsto per la certificazione da parte delle Regioni e Province autonome dell'equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell'esercizio finanziario precedente, nel caso in cui i medesimi enti territoriali presentino un disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo. In caso di disequilibrio dei conti, successivamente a tale data, a seguito della diffida con atto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione o la provincia autonoma interessata deve adottare i provvedimenti necessari al rientro finanziario. Conseguentemente, viene differito (dal 31 maggio) al 15 luglio, il termine entro il quale il Presidente della giunta regionale, nel ruolo di Commissario ad acta per la Regione interessata, è chiamato ad applicare comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica e - nella misura massima prevista dalla vigente normativa - l'incremento dell'addizionale IRPEF e le dovute maggiorazioni dell'aliquota IRAP.

Il Capo III (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI) comprende gli articoli da 10 a 12.

L'articolo 10, commi 1 e da 2 a 9, modificato dal Senato, introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni - ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico -, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale. Si consente altresì dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico. La disposizione reca, inoltre, una procedura semplificata anche per le assunzioni di personale a tempo determinato autorizzate, nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, dalla normativa vigente per l'attuazione degli interventi di politica di coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Il comma 1-bis - introdotto al Senato - dispone in ordine all'equipollenza, ai soli fini dell'accesso alla pubblica amministrazione, del titolo di laurea magistrale in scienze delle regioni con i titoli di laurea magistrale: in scienze storiche, in scienze filosofiche e in antropologia culturale ed etnologia. Il comma 10 reca disposizione concernente talune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità. Il comma 10-bis, introdotto al Senato, prevede una durata di quattordici mesi per il 110° ed il 111° corso per commissari di Polizia. Il comma 11 differisce il termine di vigenza delle graduatorie del personale del ministero della giustizia, il cui scorrimento è autorizzato per l'assunzione complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale dalla legge di bilancio 2021. Dette assunzioni sono autorizzate al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati. Il comma 11-bis, inserito dal Senato, apporta alcune modifiche al [decreto-legge n. 183 del 2020](#) in materia di assunzioni di personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Il comma 11-ter dell'articolo 10, introdotto dal Senato, estende alle Autorità amministrative indipendenti la possibilità di svolgere le prove di concorso in modalità semplificata, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale.

L'articolo 10-bis è stato inserito dal Senato. Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica, concernente la disciplina previdenziale relativa ai direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura pubblica; più in particolare, la disciplina concerne l'eventuale rapporto di lavoro sussistente al momento della nomina, alla quale ultima consegue, in via tassativa, il collocamento in

aspettativa senza assegni. Il comma 2, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, riduce l'autorizzazione di spesa relativa all'attività e al funzionamento del [Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie](#).

L'**articolo 10-ter, introdotto al Senato**, consente, in via straordinaria, anche per l'a.s. **2021/2022**, l'attivazione di **incarichi temporanei** nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

L'**articolo 10-quater - inserito dal Senato** - modifica la disciplina sulla formazione dell'**elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale**.

L'**articolo 11**, in relazione al quale **il Senato ha approvato solo alcune modifiche formali**, consente lo svolgimento della **prova scritta del concorso per magistrato ordinario** indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove.

L'**articolo 11-bis - introdotto in Senato** - **amplia la platea degli Istituti tecnici superiori (ITS) titolati ad avanzare istanza per l'accesso ai contributi per investimenti in conto capitale** per la **infrastrutturazione di sedi e di laboratori** coerenti con i processi di **innovazione tecnologica 4.0**, stanziati con la [L. n.160 del 2019](#) (legge di bilancio per il 2019).

L'**articolo 11-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, reca disposizioni finalizzate al **risanamento e alla riqualificazione urbana e ambientale** delle aree ove insistono le **baraccopoli della città di Messina**, nonché ad assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti. Per tali finalità è prevista **la nomina a Commissario straordinario del Prefetto di Messina**, di cui vengono disciplinati la durata, le funzioni, le prerogative e i poteri derogatori, nonché la struttura di supporto. In particolare al Commissario spetta la perimetrazione della baraccopoli e la predisposizione di un piano degli interventi, per la cui realizzazione viene autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per il triennio 2021-2023. Viene altresì disciplinata la revoca delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano.

L'**articolo 11-quater, introdotto dal Senato**, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle >Province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione (clausola di salvaguardia)**.

L'**articolo 12** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli, per un totale di 53 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 21 articoli, per un totale di 85 commi; esso appare riconducibile alla **finalità unitaria** di integrare la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19, anche con riferimento al sostegno alla funzionalità delle pubbliche amministrazioni, in particolare in connessione ai concorsi pubblici e alle procedure di assunzione; *si valuti però l'opportunità di approfondire* la riconducibilità a questa *ratio* unitaria del comma 3 dell'articolo 6, che prevede una modifica dei termine di impugnazione delle sentenze contabili; del comma 1-*bis* dell'articolo 10, che prevede, a regime, l'equipollenza della laurea in scienze delle religioni ai fini dell'accesso ai pubblici uffici, dell'articolo 10-*bis* in materia di trattamento di quiescenza e previdenza per i direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (IRCSS), dell'articolo 10-*quater* in materia di criteri per l'inclusione nell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e dell'articolo 11-*ter* recante misure urgenti per la "baraccopoli" di Messina;

Per quanto riguarda il rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 si segnala che degli 85 commi solo 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, si richiede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica e

di due decreti ministeriali

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 2 dell'articolo 1, nel disporre l'applicazione fino al 30 aprile 2021 alle zone gialle del regime previsto per le zone arancioni, prevede una clausola di revisione che consente di modificare quanto previsto dal medesimo comma con una **deliberazione del Consiglio dei ministri**; si rileva che la disposizione ha cessato i suoi effetti senza essere applicata e che, quando si è ritenuto di modificare il regime previsto dal provvedimento in esame, si è proceduto all'adozione di un nuovo decreto-legge, il decreto-legge n. 52 del 2021, attualmente all'esame della Camera (C. 3099).

Al riguardo, si ricorda che nel parere reso su tale ultimo provvedimento, nella seduta del 12 maggio scorso, il Comitato per la legislazione ha rilevato che "merita altresì apprezzamento il fatto che, nel disciplinare una fase di "riaperture" avviata a decorrere dal 26 aprile 2021, il Governo abbia deciso di non applicare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021 (S. 2167), che pure consente a semplici "deliberazioni" del Consiglio dei ministri di derogare a quanto stabilito dalla medesima norma"; nel parere tale disposizione è definita: "una forma di delegificazione spuria in una materia di grande rilevanza".

Si segnala che alcune disposizioni prevedono una durata temporale legata alla **durata dello stato d'emergenza per l'epidemia da COVID-19**, una formulazione che il Comitato ritiene non coerente con il sistema delle fonti in quanto vincola la durata di regimi normativi speciali e derogatori alla normativa di rango primario ordinaria ad un termine che può essere oggetto di proroga con semplice deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); si tratta in particolare dell'articolo 3-bis in materia di limitazione della responsabilità penale per gli operatori sanitari; dell'articolo 7-bis in materia di elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato; dell'articolo 10, commi 2, in materia di individuazione di sedi decentrate per lo svolgimento delle prove dei concorsi pubblici, e 3, in materia di utilizzo di strumenti informatici e digitali nei concorsi pubblici.

Si veda in proposito, da ultimo, il richiamato parere del Comitato per la legislazione sul decreto-legge n. 52 del 2021.

L'articolo 11-ter prevede la nomina a **commissario straordinario** per la baraccopoli di Messina del prefetto di tale capoluogo; anche se la norma prevede che la nomina sia "ratificata" con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, *si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione* con riferimento alla norma da ultimo richiamata, che prevede che all'individuazione del Commissario straordinario si proceda direttamente con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Si valuti inoltre l'opportunità di circoscrivere meglio la portata del comma 7 che autorizza il commissario straordinario ad operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto della legislazione antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato per la legislazione ha raccomandato al Legislatore di "avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di "codificare" in un testo legislativo tutte le disposizioni normative a cui i commissari straordinari in caso di emergenza possono derogare" (parere dell'11 giugno 2019 sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, cd. sbloccacantieri; nella medesima occasione il Comitato ha rilevato come l'espressione "vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Unione europea" non apparisse "dotata di forte coerenza sul piano giuridico").

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- **l'articolo 3** limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per la somministrazione dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operata nel corso della relativa campagna vaccinale; al riguardo, *si valuti l'opportunità di chiarire il termine temporale finale del periodo di limitazione della punibilità considerato che le disposizioni concernenti il piano strategico nazionale per la vaccinazione non prevedono termini finali*;
- **con riferimento all'articolo 4**, in materia di obbligo di vaccinazione, si segnala che il comma 1 prevede l'obbligo di vaccinazione "fino alla completa attuazione" del piano nazionale di vaccinazioni "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021"; al riguardo, come già rilevato, si segnala che la disciplina vigente non contempla una procedura di accertamento della completa attuazione del piano; il comma 4 prevede poi

che le regioni segnalino all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti "che non risultano vaccinati"; al riguardo si valuti l'opportunità di chiarire se tali elenchi debbano comprendere anche i casi in cui risulti comunque presentata la richiesta di vaccinazione ed i casi in cui, al momento, risulti effettuata solo la prima delle dosi di vaccino previste, nell'ambito dei prodotti vaccinali che richiedano un ciclo di somministrazioni.

- **l'articolo 3-bis** introduce un'ulteriore limitazione della responsabilità, a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose, per gli esercenti le professioni mediche per fatti avvenuti nel corso dell'emergenza; *al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare meglio i parametri in base ai quali, ai sensi del comma 2, il giudice è chiamato a valutare il grado di colpa;*
- **il comma 11-ter dell'articolo 10** estende alle autorità amministrative indipendenti la possibilità di svolgere le prove di concorso in modalità semplificata; *al riguardo, si valuti l'opportunità di indicare le autorità coinvolte* posto che non esiste una definizione legislativa di "autorità amministrativa indipendente" e l'elencazione di tali autorità è allo stato contenuta unicamente in un atto non legislativo vale a dire l'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche;